

PAROLE CHIAVE

A

Asse prioritario: ciascuna delle priorità della strategia contenuta in un programma operativo comprendente un gruppo di operazioni connesse tra loro e aventi obiettivi specifici misurabili. Nel PO FESR 2007-2013 della Puglia, l'Asse III è denominato "Asse III "Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l'attrattività territoriale".

Associazione temporanea di scopo: consiste nel conferimento da parte di alcuni soggetti (mandanti) di un mandato con rappresentanza ad un soggetto (mandatario-capogruppo), affinché li rappresenti davanti ad un terzo. Presuppone la partecipazione con responsabilità "pro quota" alla realizzazione di un progetto e alla rendicontazione delle risorse.

B

Beneficiario: un operatore, organismo o impresa, pubblico o privato, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni; nel quadro del regime di aiuti di cui all'articolo 87 del trattato, i beneficiari sono imprese pubbliche o private che realizzano un singolo progetto e ricevono l'aiuto pubblico.

C

Cantierabilità (del progetto): in caso di interventi che richiedano realizzazione di nuove strutture o adeguamento di strutture esistenti, il livello di progettazione minimo richiesto è il progetto definitivo (nella definizione assimilabile a quanto richiesto dalla normativa sugli appalti di opere pubbliche); la presenza di una progettazione esecutiva dà accesso a una quota di punti in ragione della maggiore definizione dello stesso programma di investimento. In caso di interventi che non presuppongano interventi infrastrutturali, la progettazione definitiva deve essere intesa come progettazione di dettaglio con la specificazione delle singole attività, con la relativa allocazione di risorse economiche, umane e tecnologiche, e la specifica delle voci di costo per ciascuna delle attività previste, con la individuazione delle tipologie di soggetti attuatori per ciascuna attività e dei beneficiari e destinatari finali, con la individuazione dei contenuti e del cronoprogramma di dettaglio per l'intervento stesso. Il grado di cantierabilità viene valutato in relazione al livello di definizione del programma di investimento e del progetto di intervento, anche considerando il peso che possono avere fasi attuative quali, ad esempio, l'individuazione del soggetto gestore, qualora diverso dal titolare dell'investimento, l'ottenimento dei permessi a costruire, alla organizzazione di impresa per il coordinamento e la attuazione del progetto stesso, ecc...

Carattere innovativo e sperimentale degli interventi: il carattere di tutti gli interventi che concorrono a realizzare sul territorio regionale una rete di strutture e servizi socioassistenziali e sociosanitari, i cui standard strutturali e organizzativi siano stati disciplinati per la prima volta nel contesto pugliese dal Regolamento Reg. n. 4/2007, che

non siano già presenti né attivi nel contesto dell'ambito territoriale di riferimento, ovvero che siano soggetti a una significativa innovazione nel modello organizzativo e nel set di prestazioni erogate, anche attraverso l'integrazione di servizi diversi.

D

De Minimis (regime di aiuto): ogni iniziativa da parte di una Autorità di Gestione, come la Regione, che conceda finanziamenti e agevolazioni deve essere notificato e autorizzato dalla Commissione Europea come stabilito dalle norme europee relative agli aiuti di stato. Fanno eccezione alcuni tipi di aiuti che sono autorizzati mediante degli appositi regolamenti di esenzione dell'Unione Europea e i così detti aiuti *de minimis*. Si tratta di *finanziamenti e agevolazioni di piccola entità*, il cui importo è considerato irrilevante per generare turbative del mercato e della concorrenza. Gli stati possono quindi erogare aiuti alle imprese di qualsiasi dimensione, in regime **de minimis**, senza obbligo di notifica, nel rispetto delle condizioni di cui, attualmente, al regolamento CE della Commissione n. 1998/2006.

F

Fondi strutturali: sono strumenti finanziari con cui l'Unione europea sostiene le politiche volte al rafforzamento della coesione economica e sociale, attraverso la riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni. Obiettivi di intervento sono, in tale ottica, una crescita equilibrata e duratura delle attività economiche, lo sviluppo dell'occupazione e delle risorse umane, la tutela e il miglioramento dell'ambiente, l'eliminazione delle ineguaglianze e la promozione della parità tra uomini e donne.

L

Livelli essenziali delle prestazioni (LEP): La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni rappresenta il principale strumento di governo delle politiche sociali nazionali. Il Titolo V della Costituzione stabilisce una esclusiva competenza delle Regioni in materia di assistenza, mantenendo in capo allo Stato una funzione strategica per il sistema di welfare nazionale: l'individuazione dei livelli essenziali e uniformi delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. I livelli essenziali delle prestazioni sono, quindi, il contenuto concreto di una prestazione, determinato attraverso un indicatore che ne misura la soglia essenziale. I LEP consentono, a fronte di un sistema di protezione sociale fortemente differenziato sul territorio e che presenta marcati elementi di sperequazione territoriale (specie in termini di quantità e qualità delle prestazioni erogate), uno strumento di garanzia per il diritto al soddisfacimento dei bisogni di natura assistenziale e sociale.

M

Metodo aperto di coordinamento: è la definizione con cui si indica, a livello europeo, l'insieme degli strumenti utilizzati per promuovere (a partire dal Consiglio di Lisbona del 2000) processi di cooperazione e convergenza delle politiche degli Stati membri su una serie di obiettivi condivisi. Il Metodo aperto di coordinamento - che si applica ai settori dell'occupazione, dell'inclusione sociale e della previdenza - consiste nella individuazione di set di obiettivi comuni e di tempistiche predefinite (sia per la loro implementazione sia per la misurazione degli stadi di avanzamento del processo attraverso l'utilizzo di indicatori comuni), oltre che nello scambio delle buone pratiche. Nel settore delle politiche sociali italiane, il Ministero ha recentemente proposto l'adozione di un processo di cooperazione analogo nel rapporto tra Stato e Regioni. L'obiettivo è di migliorare il coordinamento dei sistemi di programmazione sociale regionale, sviluppare un sistema di misurazione sia dell'offerta dei servizi sia della spesa ad essi connessa e, infine, promuovere la diffusione delle esperienze di successo come presupposto per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e come cornice per un migliore utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.

O

Organismo intermedio: qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni.

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS): è un soggetto introdotto dal D.Lgs. n. 460/97 a fini esclusivamente fiscali. Possono rientrare nell'ambito delle Onlus, quindi, varie figure già note ed esistenti dal punto di vista civilistico, come associazioni, comitati, fondazioni o cooperative sociali, che operino negli ambiti descritti dalla norma nel perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Essenziale anche l'adeguamento dello Statuto alle indicazioni del decreto legislativo.

Operazione: un progetto o un gruppo di progetti selezionato dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, secondo criteri stabiliti dal comitato di sorveglianza ed attuato da uno o più beneficiari, che consente il conseguimento degli scopi dell'asse prioritario a cui si riferisce.

P

Partenariato di progetto: forma di adesione agli obiettivi generali di un progetto che può preparare una successiva collaborazione tra soggetti, pur mantenendo la distinzione tra titolare del progetto e del finanziamento, che è responsabile unico dell'attuazione, e soggetti partner che non hanno responsabilità pro quota dell'attuazione, e che non possono essere individuati come destinatari di quota del finanziamento e quindi dell'aiuto concesso, ma solo come soggetti che manifestano il loro interesse, dichiarano il loro supporto per la maggiore efficacia dell'iniziativa con diverse forme di partecipazione che, in ogni caso, devono prescindere dalla gestione del servizio in oggetto, dal momento che l'individuazione

del soggetto gestore di una struttura o servizio deve rispondere alla normativa nazionale e regionale vigente.

Piano di gestione della struttura e dei servizi: deve indicare l'occupazione a regime e le spese per il funzionamento di cui si richiede il cofinanziamento, relative alla struttura e/o del servizio proposto.

Progetto definitivo: per quanto riguarda i soggetti pubblici la definizione di progetto definitivo è quella riportata nel D.Lgs. 163/2006 - Art. 93. Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori (art. 16, legge n. 109/1994): *progetto che "individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo."*

Per quanto riguarda i soggetti privati, in analogia per progetto definitivo deve intendersi un progetto assimilabile per contenuto e livello di dettaglio, al progetto definitivo già richiamato dal D.Lgs. n.163/2006. Con riferimento, infine, ad interventi ed attività, che non presuppongano la realizzazione di opere strutturali, per progetto definitivo deve intendersi, sia per i soggetti pubblici che per i soggetti privati, un progetto con il massimo livello di dettaglio - in termini di obiettivi operativi, linee di attività, azioni specifiche, attori coinvolti, destinatari, indicatori di attività e risultato, budget e risorse impiegate, distribuzione temporale delle attività - rispetto alla immediata attuazione del progetto stesso.

Programma operativo: il documento presentato da uno Stato membro e adottato dalla Commissione che fissa una strategia di sviluppo con una serie coerente di priorità da realizzare con il contributo di un Fondo strutturale o, nel caso dell'obiettivo «Convergenza», con il contributo del Fondo di coesione (risorse nazionali) e dei fondi strutturali (FESR; FSE; FEASR).

S

Solvibilità bancaria: la capacità da parte del soggetto che presenta domanda di accesso ai contributi previsti da un Avviso pubblico, di far fronte agli impegni finanziari non coperti dai finanziamenti erogati dalla Regione (sia per quanto riguarda gli investimenti, sia riguardo al capitale circolante) o attraverso mezzi propri, o attraverso la propria capacità

di indebitamento. Per dare prova della propria solvibilità bancaria occorre presentare una “dichiarazione di solvibilità bancaria”, cioè una lettera di referenze rilasciata da un Istituto di Credito riportante il prospetto degli investimenti, nonché l’attestazione da parte della banca della capacità di far fronte agli impegni finanziari nello stesso piano esplicitati.

Spesa pubblica: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio dello Stato, degli enti pubblici territoriali, delle Comunità europee nell'ambito dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e ogni spesa assimilabile. È considerato spesa assimilabile ad una spesa pubblica qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di organismi di diritto pubblico o di associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o di organismi di diritto pubblico ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

Strutture e Servizi: qualsiasi struttura e servizio richiamati nel Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, che ha dato attuazione alla l. r. 10 luglio 2006, n. 19. In particolare le strutture sono disciplinate dagli artt. 47- 81 del Regolamento Regionale n. 4/2007; i servizi sono disciplinati dagli artt. di cui al Capo VI del Titolo V dello stesso Regolamento.